



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
**Dipartimento per i Trasporti la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale**
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 4
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 3/12/2008, n. 211, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinando le strutture di 1° livello dirigenziale generale, sia centrali che periferiche, e fissate le relative aree di competenza;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n.72, con il quale è stato emesso il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione. n.12 del 25 gennaio 2018 con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2017 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTA Direttiva del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n.3 del 5 febbraio 2018 registrata all'UCB, di conferimento di obiettivi da perseguire e l'assegnazione di risorse ai titolari delle Direzioni Generali del Dipartimento per l'anno in corso.;

VISTO l'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 241 comma 3 del D.P.R.16 aprile 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada" e l'articolo 239 commi 3-bis, 4, lett. e), e 6 e la relativa appendice X del Titolo III;

VISTA la circolare del 22 maggio 1995, n. 88/95 come integrata dalla circolare n.112 del 7/08/1996 e successiva circolare di aggiornamento n.3997/604 del 6 settembre 1999 (Pubblicata nella G.U. 29 settembre 1999, n. 229, S.O. n. 178) che prevede, tra l'altro, una verifica iniziale e verifiche periodiche ed occasionali delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'Appendice X del Titolo III del citato D.P.R. n. 495 del

1992, al cui CAPO II si afferma che le predette visite iniziali, periodiche e occasionali relative alle attrezzature tecniche ivi previste ed utilizzate dalle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possono essere effettuate anche da Enti di Certificazione riconosciuti dall'Amministrazione;

CONSIDERATA la competenza esclusiva dell'Amministrazione nell'emanare norme sull'omologazione, nonché le attività di visita iniziale, periodica ed occasionale sulle citate attrezzature tecniche, ai sensi del terzo comma dell'articolo 241 del Regolamento di esecuzione del codice della Strada;

VISTO il D.D. prot. 396 del 20/10/2017 con il quale alla Società ALPI SERVIZI per la Qualità s.r.l. Consortile è stato disposto il rinnovo del Riconoscimento dall'Amministrazione quale Ente di Certificazione ai soli fini di eseguire su richiesta degli interessati, operazioni di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature tecniche in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ai sensi delle normative su indicate, per anni uno con decorrenza dalla data del medesimo decreto;

VISTA la nota prot. ALPI SpQ/2018- 284/CG/rt del 13 luglio 2018 con la quale la società ALPI SERVIZI per la Qualità s.r.l. Consortile ha presentato formale richiesta di rinnovo del riconoscimento quale Ente di Certificazione dell'Amministrazione per l'espletamento delle attività di cui sopra;

Vista la nota prot. R.U. 21038 del 06/09/2018 con la quale l'Amministrazione ha richiesto la produzione di documentazione utile ai fini del rilascio del richiesto rinnovo, finalizzata all'accertamento di requisiti di ordine morale, professionale e tecnico - organizzativo in capo alla Società, ai Soci Consorziati ed agli Organi Ispettivi facenti capo allo stesso;

VISTA la documentazione trasmessa dalla nominata Società;

VALUTATA l'idoneità della documentazione presentata;

VISTA la direttiva 2014/45 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n.214 , pubblicato in GU n.139 del 17-6-2017, di recepimento della citata direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

CONSIDERATO che le modalità per la verifica della conformità metrologica delle apparecchiature utilizzate per i controlli tecnici sono demandate, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 19 maggio 2017 n.214, ad una successiva regolamentazione da adottarsi con

decreto dirigenziale;

CONSIDERATO che presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Gruppo di Lavoro Attrezzature con finalità consultiva, di studio, consulenza e proposta, nei confronti dell'Amministrazione, di norme tecniche di omologazione dei dispositivi utilizzati per la revisione dei veicoli di cui all'articolo 80 del Codice della Strada, anche con riferimento agli aspetti metrologici delle apparecchiature, e delle relative prove da eseguirsi in sede di omologazione ed in sede di verifica periodica delle stesse;

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di che trattasi da parte della Direzione Generale Motorizzazione di rinnovare il provvedimento di riconoscimento a favore degli Enti di Certificazione riconosciuti dall'Amministrazione per un periodo pari ad anni 1 (uno) ;

TUTTO CIO' premesso e considerato:

DECRETA

Art.1) E' rinnovato, per anni uno (1), senza soluzione di continuità, con decorrenza 20 ottobre 2018, il riconoscimento di ALPI SERVIZI per la Qualità s.r.l. Consortile , quale Ente di Certificazione dell'Amministrazione, ai soli fini di eseguire, ai sensi delle norme indicate in premessa, su richiesta degli interessati, operazioni di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature tecniche in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed è rinnovabile previa presentazione di apposita istanza, da produrre all'Amministrazione competente, almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art.2) La validità del provvedimento di riconoscimento decade di diritto quando non sia stata presentata domanda di rinnovo nel termine di cui all'articolo 1, ovvero quando l'attività è da ritenersi di fatto cessata, non essendo stata effettuata alcuna verifica per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi.

Art.3) L'Amministrazione si intende sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che possano derivare dall'esercizio delle attività di riconoscimento di permanenza dei requisiti di idoneità sopra richiamate, anche a causa di valutazioni di idoneità, eseguite da ALPI SERVIZI per la Qualità s.r.l. Consortile

Art.4) L'Amministrazione si riserva di revocare in ogni momento tale riconoscimento in rapporto a proprie esigenze organizzative, ad episodi che facciano ritenere non più presenti i requisiti di correttezza, imparzialità e competenza tecnica che giustificano il presente riconoscimento, ovvero a seguito del sopravvenire di norme in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Ing.Sergio Dondolini)